

## Vademecum sui Bisogni Educativi Speciali

### BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Bisogni Educativi Speciali		Documentazione	Riferimento normativo	Strumenti e strategie didattiche e pedagogiche
<b>DISABILITA'</b>		<b>CERTIFICAZIONE di INTEGRAZIONE scolastica.</b>	<b>Legge 104/1992</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di sostegno;</li> <li>- Piano educativo individualizzato</li> <li>- Programmazione per obiettivi curricolari o differenziati.</li> <li>- metodi e strumenti per una didattica inclusiva.</li> </ul>
<b>DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)</b>	DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)	<b>CERTIFICAZIONE (SEGNALAZIONE scolastica per DSA)</b>	<b>Legge 170/2010</b> <b>DM n.5669 del 12/7/2011 (Linee Guida)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina del Referente di caso;</li> <li>- Piano Didattico Personalizzato (PDP);</li> <li>- strumenti compensativi e misure dispensative didattica inclusiva</li> </ul>
	DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ (ADHD)	<b>DIAGNOSI</b> <sup>[1]</sup>	<b>-Normativa in materia di BES*</b>  Circ.Min. 4089 del 15/06/2010 (su ADHD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale nomina del Referente di Caso;</li> <li>- eventuale redazione del PDP (da parte del C.d.C.);</li> <li>- strumenti compensativi e misure dispensative - didattica inclusiva</li> </ul>
	DEFICIT DEL LINGUAGGIO, DELLE ABILITA' NON VERBALI, DELLA COORDINAZIONE MOTORIA.	<b>DIAGNOSI</b> <sup>[1]</sup>	<b>Normativa in materia di BES*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale nomina del Referente di Caso;</li> <li>- eventuale redazione del PDP (da parte del C.d.C.);</li> <li>- strumenti compensativi e misure dispensative - didattica inclusiva</li> </ul>
FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (borderline) <b>70 &lt; QI &lt; 85</b> DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO		<b>DIAGNOSI</b> <sup>[1]</sup>	<b>Normativa in materia di BES*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale nomina del Referente di Caso;</li> <li>- eventuale redazione del PDP (da parte del C.d.C.);</li> <li>- strumenti compensativi e misure dispensative didattica inclusiva</li> </ul>

<p><b>SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE</b></p> <p>DIFFICOLTA' DERIVANTI DALLA NON CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA –</p> <p>per <b>alunni di origine straniera</b> di <u>recente immigrazione</u> e, in specie, per coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno (da CM 8/2013)</p> <p>Alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina - (da nota min.2563 del 22/11/2013)</p>	<p><b>"[...] Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"</b> (CM 8/2013).</p> <p>Documentazione relativa all'iscrizione</p>	<p><b>Normativa in materia di BES*</b></p> <p>Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Febbraio 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale nomina del Referente di Caso;</li> <li>- eventuale redazione del PDP (da parte del C.d.C.);</li> <li>- "misure dispensative avranno <u>carattere transitorio</u> e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le <b>strategie educative e didattiche</b> attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative." (CM 8/2013)</li> </ul> <p><i>[...] <b>la valutazione</b> degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, <b>la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti</b>. E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, [...], un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani, una valutazione che tenga conto, per quanto possibile <b>della loro storia scolastica precedente</b>, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite." (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014).</i></p> <p><i>[...] si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22/11/2013. Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina." (da Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione</i></p>
--	--	--	---

			<i>degli alunni stranieri – febbraio 2014).</i>
Altre situazioni note e riconosciute dal c.d.c (ad es. OSPEDALIZZAZIONI,..)	Informazioni in possesso dei docenti derivanti da documentazione medica, o altra documentazione, o fornite dalla famiglia o altri enti	<b>Normativa in materia di BES*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale nomina del Referente di Caso;</li> <li>- eventuale redazione del PDP (da parte del C.d.C.);</li> <li>- strategie educative e didattiche</li> <li>- strumenti compensative e misure dispensative</li> </ul>

**\* Normativa di riferimento in materia di BES:**

- Dir.27/12/2012
- Circ. Min. n.8 del 6/03/2013
- Nota USR n.6721 del 29/05/2013
- Circ. 1551 del 27/06/2013
- Circ. 13588 del 21/08/2013
- Nota 2563 del 21/11/2013

**DIAGNOSI** <sup>[1]</sup> – Per “**diagnosi**” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “**certificazioni**” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili, (disturbo del linguaggio, ritardo maturativo, ecc), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “**diagnosi**”. (da nota ministeriale 2563 del 22/11/2013)

**In presenza di un "disturbo" clinicamente fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92, né in quelle della Legge 170/2010:**

- Il cdc individua e nomina il docente referente del caso;
- Si procede in tempi rapidi alla verbalizzazione della diagnosi
- È necessario un periodo di osservazione/monitoraggio (30-40 gg) per definire l'opportunità di predisporre interventi didattici mirati;
- il referente del caso illustra e guida gli studenti, indipendentemente dal riconoscimento da parte del cdc di alunni con BES, nelle varie attività di recupero previste dall'istituto.
- il referente del caso raccoglie dal cdc le eventuali problematiche emerse in questo periodo e valuta, in base al giudizio espresso dalla maggioranza dei colleghi, la predisposizione di un piano didattico personalizzato con l'adozione di strategie di intervento attinenti agli aspetti didattici, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.
- Il referente del caso deve comunicare al docente funzione strumentale il nominativo dello studente individuato come alunno che necessita di bisogni educativi speciali.
- Nel caso in cui il cdc decide di non procedere all'individuazione di alunno con B.E.S., pur in presenza di una diagnosi, dovrà verbalizzare le motivazioni della decisione.

## **In presenza di alunni neo arrivati in Italia, non italofoni**

- La scuola richiede ai genitori, al momento dell'iscrizione, la presentazione di adeguata documentazione attestante il percorso di studi.
- Il cdc individua e nomina il docente referente del caso.
- Il referente del caso tiene i contatti con i genitori, acquisendo ulteriori conoscenze del percorso scolastico dello studente.
- *(da Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014). "Per conoscere l'alunno straniero neo-inserito, rilevandone anche le capacità in L1, si possono utilizzare questionari plurilingui e le "schede di ingresso" in versione bilingue che si propongono di cogliere capacità logico-matematiche e di comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell'alunno".*

I docenti, durante le riunioni di dipartimento, predispongono questionari e schede d'ingresso, da somministrare agli alunni stranieri neo-inseriti, per accertare le competenze di base nell'area linguistica e logico-matematica. Qualora la scuola si avvallesse dell'intervento di un mediatore linguistico, tali prove potrebbero essere somministrate nella lingua materna dell'alunno.

- Il cdc può fare richiesta per l'intervento di un mediatore linguistico – culturale, predisponendo una pianificazione della programmazione degli incontri.
- Il docente di italiano rileva il livello di conoscenza della lingua italiana (mediante "schede di ingresso" e questionari predisposti dai docenti di dipartimento)
- Il cdc richiede la partecipazione dell'alunno ai corsi di alfabetizzazione, di apprendimento di italiano L2 (per la comunicazione di base), e/o presso il CPIA, secondo le necessità dello studente.
- L'Istituto attiva, per piccoli gruppi di classi diverse, corsi di alfabetizzazione e di italiano L2 come lingua per comunicare e lingua per lo studio, sia in orario scolastico che extrascolastico, da svolgere a scuola con docenti di italiano/inglese, oppure presso il CPIA.
- Il docente referente del caso avrà cura di monitorare costantemente l'efficacia degli interventi e le competenze raggiunte in italiano L2, dandone comunicazione ai colleghi del cdc e ai genitori.

- Le attività svolte durante i corsi di alfabetizzazione e di Italiano L2, concordate coi docenti curricolari, possono diventare parte integrante della valutazione di italiano (materia curricolare) o anche di altre discipline nel caso sia possibile l'apprendimento dei contenuti.
- È necessario che tra i docenti di Italiano L2 e i docenti curricolari vi sia comunicazione sui progressi conseguiti dall'alunno e sull'effettivo livello di competenza linguistica raggiunto, così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell'anno.
- "Ogni docente assume il ruolo di "facilitatore" di apprendimento per il proprio ambito disciplinare, favorendo la fase "ponte" di accesso all'italiano per lo studio, attraverso strumenti, quali: glossari plurilingui che contengono termini chiave relativi alla microlingua delle varie discipline, testi e strumenti multimediali "semplificati" che propongono i contenuti comuni con un linguaggio più accessibile, percorsi-tipo di sviluppo delle abilità di scrittura e di lettura/comprendimento di testi narrativi" (*vedi linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - II parte, 6.2 -b*)
- I docenti della classe sono invitati a promuovere la graduale socializzazione dell'alunno attraverso attività di cooperative learning e con strategie di tutoring.
- Una volta deliberato in via eccezionale, il Piano Didattico Personalizzato viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio.
- Il referente del caso deve comunicare al docente funzione strumentale il nominativo dello studente individuato come alunno che necessita di bisogni educativi speciali.